

Stampa illeggibile in alto a sinistra.

ORIGINALE

Stampa illeggibile in alto a destra.

E7908/14



CONTINUA

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
PRIMA SEZIONE CIVILE

Oggetto

Risarcimento  
danni da  
espropriazione  
illegittima.

R.G.N. 26388/2008

Composta dagli Ill. m. Sigg.ri Magistrati:

- Dott. UGO VITRONE - Presidente -
- Dott. SALVATORE SALVAGO - Rel. Consigliere -
- Dott. PIETRO CAMPANILE - Consigliere -
- Dott. ROSA MARIA DI VIRGILIO - Consigliere -
- Dott. MAGDA CRISTIANO - Consigliere -

Cron. 7308

Rep. 700

ud. 13/03/2012

pg

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
UFFICIO COPIE

ha pronunciato la seguente

Richiesta <sup>3</sup> copia esecutiva

SENTENZA

dal Sig. ~~...~~

sul ricorso 26388-2008 proposto da:

per diritti € 27.200

il 10.03.12

IL CANCELLIERE

~~CONSORZIO DI MURANO~~, in persona del Sindaco pro tempore,  
elettivamente domiciliato in ROMA, ~~VIALE MASTRO~~  
~~BRESCIOLO, 823~~, presso l'avvocato ~~MARCO VARENTINI~~,  
rappresentato e difeso dall'avvocato ~~MARCO VARENTINI~~,  
giusta procura a margine del ricorso;

- ricorrente -

2012

contro

438

~~CONSORZIO PER L'AREA DI S. MARCO INDAGRIARE~~  
~~ERONINCA DI MESSINA, MENUZZA SIRONI~~

- intimati -

SI NOTIFICHI A

~~CONSORZIO PER L'AREA DI S. MARCO INDAGRIARE~~  
~~ERONINCA DI MESSINA, MENUZZA SIRONI~~


~~...~~

Stampa circolare della Corte Suprema di Cassazione e stampetta di identificazione con dati tecnici e orari.

avverso la sentenza n. 470/2007 della CORTE D'APPELLO  
di MESSINA, depositata il 25/10/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica  
udienza del 13/03/2012 dal Consigliere Dott. SALVATORE  
SALVAGO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore  
Generale Dott. SERGIO DEL CORE che ha concluso per  
l'accoglimento del primo motivo assorbito il secondo.



### Svolgimento del processo

La Corte di appello di Messina, con sentenza del 25 ottobre 2007, ha condannato in solido il comune di ~~Milazzo~~ ed il ~~Consorzio ASI~~ al pagamento in favore di ~~Antonio Savoca e Labuzza~~ dell'indennità di occupazione temporanea di un fondo di sua proprietà in seguito ad ordinanza sindacale del 16 gennaio 1990, per la realizzazione di un centro mercantile. Ciò perché la stessa, autorizzata fino al 15 marzo 1995, era stata disposta con provvedimento del sindaco del comune ed era perciò riferibile all'ente suddetto, pur nel caso in cui beneficiario dell'occupazione era altro soggetto. Per la cassazione della sentenza il Comune di ~~Milazzo~~ ha proposto ricorso per due motivi. Né il ~~Dandrea~~, né il ~~Consorzio ASI~~ hanno spiegato difese.

### Motivi della decisione

Con il primo motivo del ricorso, il comune, deducendo violazione dell'art.29 legge reg.21 del 1985, nonché difetti di motivazione, censura la sentenza impugnata per aver ritenuto la propria legittimazione passiva in ordine all'obbligazione di corrispondere l'indennità di occupazione temporanea, esclusa dal Tribunale di Barcellona nel precedente giudizio avente per oggetto l'espropriazione illegittima dello stesso fondo, soltanto per il fatto che il provvedimento

ablatario era stato adottato dal sindaco, senza considerare: a) che lo stesso non aveva agito quale rappresentante dell'ente locale, ma in virtù di competenza propria attribuitagli dalla legge regionale, che in realtà all'epoca la devolveva all'assessore regionale; b) che anche la convenzione che aveva dato luogo all'opera era intercorsa tra ~~l'Amministrazione~~ ~~l'Amministrazione~~ e ~~l'ASAP~~, cui erano state affidate le espropriazioni da svolgere in nome proprio.

La censura è fondata.

La Corte di appello ha applicato al riguardo il principio che, siccome l'occupazione era stata disposta con provvedimento del sindaco del comune, la stessa era riferibile all'amministrazione comunale, che assumeva perciò solo l'obbligo di corrispondere l'indennizzo a prescindere dall'individuazione del soggetto beneficiario dell'espropriazione.

Siffatto principio risulta, invece, del tutto estraneo al sistema delle espropriazioni per p.u., in relazione al quale la giurisprudenza di legittimità, ignorata del tutto dalla sentenza impugnata, è assolutamente consolidata fin dalle decisioni più lontane nel tempo sui seguenti principi: a) nei giudizi di opposizione alla determinazione dell'indennità di occupazione e/o di espropriazione, l'autorità munita del potere di

emettere i provvedimenti ablatori (pur quando sia delegata alla stima dell'indennizzo) non è parte del procedimento, atteso che la controversia riguarda non la impugnazione di questi atti, ma l'adeguatezza dell'indennità di espropriazione e, concerne quindi, unicamente il rapporto sostanziale patrimoniale tra espropriato e beneficiario del provvedimento ablativo; d'altra parte, l'eventuale indagine sulla legittimità degli atti della procedura ablativa (e sulla correttezza di quelli di stima) non integra mai un accertamento autonomo, ma resta relegata a mera questione incidentale; c) conseguentemente la legittimazione a resistere alla domanda dell'espropriato diretta ad ottenere somme maggiori rispetto a quelle che risultino offerte o depositate a tale titolo spetta al titolare del potere espropriativo, ossia al soggetto cui sia stato conferito il potere ed il compito di procedere all'acquisizione delle aree espropriande (Cass.1991/2000; 8638/1999; 6957/1996).

Ha pertanto avvertito più volte che non devono confondersi, come invece ha fatto la Corte territoriale, le parti del procedimento, individuate fin dalla legge 2359/1865 nei soli espropriante ed espropriato, con lo specifico potere autoritativo conferito dalla legge a

determinate autorità amministrative - quali il Prefetto, il Presidente della Giunta regionale, l'Assessore, o il Sindaco - di emettere sia il decreto di occupazione temporanea, che quello di esproprio; le quali sono assegnatarie in via esclusiva di tale competenza funzionale, non sono identificabili con l'espropriante e non è possibile riferirne l'attività all'amministrazione di appartenenza in base al rapporto di immedesimazione organica. Ed anzi, per costante giurisprudenza di questa Corte devono restare estranee tanto al giudizio di opposizione alla stima dei relativi indennizzi, che a quello per ottenere il risarcimento del danno da occupazione acquisitiva (Cass. 11334/2005; 15687/2001 cit.; 1991/2000; 6957/1996).

Il Collegio deve aggiungere che nessuna incertezza poteva residuare nell'occupazione temporanea in esame visto che l'art. 21 legge reg. Sic. 1 del 1984, contenente la disciplina dei Consorzi per lo sviluppo industriale devolveva a questi ultimi (2° comma) il compimento "delle espropriazioni occorrenti per l'esecuzione delle opere e quelle preordinate agli insediamenti industriali... con le procedure previste dall' art. 53 del testo unico delle leggi sul Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218"; per cui anche nella

convenzione stipulata tra ~~la Giunta per il Mezzogiorno~~  
e il ~~Consorzio~~ per l'esecuzione dell'opera è stato  
risolto che detto ente avrebbe agito in nome e per  
conto proprio, essendo titolare esclusivo dei poteri  
attribuitigli dalla legge in relazione a tutta  
l'attività da compiere (art.10, riportato dal comune).  
Assorbito, pertanto, il secondo motivo del ricorso, la  
sentenza impugnata va cassata in relazione alla  
disposta condanna in solido del comune al pagamento  
dell'indennità di occupazione; e non essendo necessari  
ulteriori accertamenti, la Corte deve decidere nel  
merito ai sensi dell'art.384 cod.proc.civ. respingendo  
la relativa domanda del ~~Consorzio~~ nei confronti  
dell'amministrazione comunale.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si  
applicano come da dispositivo.


P.Q.M.

La Corte, accoglie il primo motivo del  
ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza  
impugnata e decidendo nel merito, rigetta la domanda di  
~~giudizio di annullamento~~ nei confronti del comune di  
~~Castellazzo~~ e condanna il ~~Consorzio~~ al pagamento delle spese  
processuali che liquida in favore dell'amministrazione  
comunale in complessivi € 3.000,00 per il giudizio di  
merito ed in € 2.700,00 di cui € 2.500,00 per onorario


di difesa, quello di legittimità, oltre a spese generali  
e accessori come per legge.

È stato deciso in Roma il 13 marzo 2012.

Il Consigliere est.



Il Presidente



Depositato in Cancelleria

il 18 MAG 2012



IL CANCELLIERE